### COMUNE DI BUSSERO

(Provincia di Milano)



## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 13/02/2007 modificato con deliberazione commissariale n 37 del 11/04/2012 modificato con deliberazione consigliare n 9 del 11/06/2012

**TESTO COORDINATO** 

## **Indice Sistematico**

ART. 1	3
VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE	3
ART. 2	3
SOGGETTI PASSIVI	3
ART. 3	3
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	3
ART. 4	3
MODALITÀ DI VERSAMENTO	3
ART. 5	4
ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA	4
ART. 6	4
PUBBLICAZIONE E INFORMATIVA	4
ART. 7	4
DISPOSIZIONI FINALI	4

# APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

## Art. 1 Variazione dell'aliquota di compartecipazione

- 1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 è stabilita per scaglioni di reddito nella percentuale dello 0,8 per gli scaglioni di reddito oltre 13.000,00 euro, con una soglia di esenzione per redditi annui fino a 13.000,00 euro (da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo).
- **2.** Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

#### Art. 2 Soggetti passivi

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Bussero alla data del 1° gennaio di tale annualità.

#### Art. 3 Modalità di applicazione

- 1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.
- 2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

#### Art. 4 Modalità di versamento

- 1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- **2.** Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Bussero attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

- **3.** I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi all'addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all'art 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997.
- **4.** L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
- 5. L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento entro il 15 febbraio di tale anno, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva a tale termine.

## Art. 5 Adempimenti dei sostituti d'imposta

- 1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:
  - trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo,
  - trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
- 2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.
- **3.** L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

## Art. 6 Pubblicazione e informativa

- L'Ufficio Tributi del Comune provvederà agli adempimenti propedeutici alla pubblicazione della delibera comunale concernente la variazione dell'aliquota, secondo le modalità indicate dal D.M. 31 maggio 2002.
   L'efficacia della delibera decorrerà dalla data della suddetta pubblicazione.
- 2. Lo stesso Ufficio procederà inoltre a garantire idonea informazione, nelle modalità ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento, rendendo noto lo specifico codice comunale da utilizzare.

## Art. 7 Disposizioni finali

- **1.** Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.
- 2. Il presente regolamento è in vigore dal 1° Gennaio 2012.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale

#### con atto n. 4 del 13/02/2007 e

# modificato dal Commissario Straordinario con atto n. 37 del 11/04/2012 modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 9 del 11/06/2012

#### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il testo coordinato di questo regolamento viene pubblicato all'albo pretorio dal giorno 25/06/2012 al giorno 10/07/2012.

Bussero, lì 25/06/2012

IL MESSO COMUNALE Giorgio Turconi

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Vista la suestesa attestazione si certifica che il presente testo coordinato è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 25/06/2012 al giorno 10/07/2012 ed è efficace dal 01/01/2012.

Bussero, lì 12/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Antonia Tarantino

Il presente regolamento, già in vigore dal 01/01/2007, è inserito nella raccolta dei regolamenti comunali al **n. 51** 

Il nuovo testo coordinato, approvato con atto del C.C. n. 9 in data 11/06/2012, è in vigore dal 01/01/2012